

4. Ogni *tutor* del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Nel caso di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le sole persone disabili è auspicabile ed opportuno che il tutor del soggetto ospitante abbia un rapporto esclusivo con il tirocinante nella proporzione di uno a uno.
5. Il *tutor* del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante collaborano fra loro per:
 - a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Articolo 11 **(Limiti numerici e premialità)**

1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'unità operativa locale del soggetto ospitante presso la quale si intende attivare un tirocinio, come di seguito indicato:
 - a) unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
 - b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: non più di due tirocinanti contemporaneamente, cioè nello stesso periodo;
 - c) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato superiore a venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio: tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti come sopra determinato con arrotondamento all'unità superiore.
2. Ai fini del rispetto dei limiti numerici di cui al comma 1:
 - i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato;
 - i dipendenti in forza con contratto part-time vanno computati in maniera proporzionale al servizio prestato;
 - dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso l'unità operativa sono da escludere gli apprendisti.

Nel caso di soggetto multilocalizzato di cui all'articolo 8, il computo si effettua con riferimento alla sola unità operativa locale nella quale viene attivato il tirocinio.
3. I soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato e che hanno assunto tirocinanti con contratto di apprendistato ovvero di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) possono attivare nuovi tirocini in deroga al limite di cui al precedente comma 1, lettera c) nella misura di:
 - a) un tirocinante, oltre il limite, se è stato assunto almeno 20% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - b) due tirocini, se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - c) tre tirocini, se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - d) quattro tirocini, se hanno assunto il 100% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi.

4. I soggetti ospitanti che hanno unità operative con dipendenti a tempo indeterminato tra sei e venti e che hanno assunto tirocinanti con contratto di apprendistato ovvero di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) possono attivare nuovi tirocini in deroga al limite di cui al precedente comma 1, lettera c) nella misura di:
 - a) un tirocinante, oltre il limite, nel caso sia stato assunto il 50 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - b) due tirocinanti, oltre il limite, nel caso sia stato assunto il 100 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi.
5. I soggetti ospitanti che hanno unità operative con dipendenti a tempo indeterminato tra zero e cinque e che hanno assunto, negli ultimi 24 mesi, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) il 75 % dei tirocinanti ospitati, possono attivare un nuovo tirocinio in deroga al limite di cui al precedente comma 1, lettera c).
6. I tirocini attivati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 non si computano ai fini della quota di contingentamento di cui al comma 1 così come i tirocini attivati in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona.
7. Ai fini della determinazione dei limiti numerici di cui al comma 1, non c'è cumulabilità tra tirocini curricolari e extracurricolari.

Articolo 12 (Impegno orario)

1. Nel PFI di cui al successivo articolo 13 deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare presso il soggetto ospitante. Tale impegno non potrà comunque essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo, ferme restando le relative disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. È fatto divieto di adibire il tirocinante a svolgere attività in orario notturno, a meno che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli articoli 15 e 17 della Legge 17 ottobre 1967, n.977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti). In tale eventualità è onere del soggetto promotore verificare più spesso il corretto andamento del tirocinio incaricando il proprio *tutor* di un monitoraggio più cogente.
3. L'attivazione di un tirocinio a favore di soggetto già occupato o il contemporaneo svolgimento di due tirocini con orario part-time devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

Articolo 13 (Progetto formativo individuale)

1. Il progetto formativo individuale deve essere compilato secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale e deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - > l'anagrafica dei soggetti coinvolti: tali sono i dati identificativi del soggetto promotore, del *tutor* individuato dal soggetto promotore, del soggetto ospitante, del *tutor* individuato dal soggetto ospitante, del tirocinante, la condizione socio-occupazionale del tirocinante;
 - > gli elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio: tali si intendono, l'orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante, il settore di attività economica del soggetto ospitante (codici di classificazione ATECO) l'area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), la sede prevalente di svolgimento del tirocinio, il

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Laura Paglialonga)